

Condizioni Generali di Contratto Formativo

Sommario

Art. 1)	Definizioni	2
Art. 2)	Modalità di Iscrizione ai Corsi di Fondazione Milano o alla Prova di ammissione.....	4
Art. 3)	Numero Minimo – Prova di ammissione – Composizione delle classi - Cultori esterni.....	4
Art. 4)	Tariffe dei corsi e Quote d’iscrizione	6
Art. 5)	Quote di iscrizione agevolate ISEE (solo per i corsi curriculari).....	8
Art. 6)	Studenti esonerati dal pagamento	10
Art. 7)	Studenti che hanno diritto a sconti e riduzioni	10
Art. 8)	Verifiche ed accertamenti.....	10
Art. 9)	Detraibilità fiscale IRPEF	11
Art. 10)	Rimborsi	11
Art. 11)	Trasferimenti	11
Art. 12)	Sospensione degli studi.....	12
Art. 13)	Durata del Contratto Formativo e rinnovo	12
Art. 14)	Diritto di recesso/ripensamento dall’iscrizione online	13
Art. 15)	Recesso dal Contratto Formativo per impossibilità di frequenza	13
Art. 16)	Modalità del recesso.....	13
Art. 17)	Altri obblighi dello studente-Disciplin.....	13
Art. 18)	Controversie - Procedura ADR (Alternative DisputeResolution).....	13
Art. 19)	Legge applicabile - Richiamo.....	14



Art. 1) Definizioni

Per i fini delle presenti Condizioni generali di Contratto, ove non diversamente stabilito, si intende per:

- **Fondazione Milano:** denominazione statutaria abbreviata di SCUOLE CIVICHE DI MILANO (fondazione di partecipazione).
- **Contratto:** senza ulteriore specificazione, indica sia il contratto per l'effettuazione della prova di ammissione al Corso, sia il contratto formativo individuale tra lo Studente e Fondazione Milano, che verranno rispettivamente indicati con le abbreviazioni **Contratto Prova di Ammissione**, oppure **Contratto Formativo**, quando richiesto dal contesto.

NOTA: *il Contratto è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo con particolare riferimento al TITOLO III - Capo I Dei diritti dei consumatori nei contratti*

- **Proposta di contratto formativo di Fondazione Milano:** l'insieme delle Condizioni generali di Contratto e Condizioni particolari di ogni Corso, incluse le Quote d'iscrizione, il Patto Formativo e Codice d'Onore, che sono pubblicati nel sito web di Fondazione Milano e costituiscono nel loro insieme la Proposta di Contratto di Fondazione Milano ai sensi dell'art. 1336 del codice civile (Offerta al pubblico) in ordine a ciascun Corso formativo e in relazione alle scelte e opzioni consentite; Fondazione Milano per ciascun Corso mantiene ferma la Proposta di Contratto, incluse le Quote d'iscrizione, sino alla data ultima stabilita per la relativa iscrizione.
- **Regolamenti:** Sono disposizioni che Fondazione Milano adotta d'ufficio per ciascuna Scuola e per attività comuni e generali allo scopo di disciplinare ordinatamente la vita accademica e scolastica, e possono assumere denominazioni diverse (per esempio Regolamento, Vademecum, Linee guida, Codice, etc...). Tutte le disposizioni regolamentari sono pubblicate e leggibili sul sito di ogni Scuola alle pagine Futuri Studenti o Studenti in Corso. Sottoscrivendo il Contratto Formativo lo studente riconosce l'autorità di Fondazione Milano in questa materia e si impegna ad osservare le disposizioni regolamentari.
- **Regolamento AFAM:** Per i corsi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi è parte integrante del Contratto Formativo anche il Regolamento AFAM e il Regolamento Master AFAM, cioè il "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 50"; contiene le condizioni specifiche per gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative della Civiche Scuole di riferimento. Il Regolamento AFAM si applica per i corsi di dette scuole in tutte le sue clausole e prevale sulle clausole delle presenti Condizioni Generali in caso di contrasto.

Tuttavia, per l'iscrizione ai Corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi non è più applicabile l'art.10 dei rispettivi Regolamenti AFAM inerente al divieto di iscrizioni contemporanee, poiché la LEGGE 12 aprile 2022, n. 33 Art. 1 comma 7 ha abrogato il divieto di contemporanea iscrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 142 del Regio-Decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Il DM n. 933 del 02-08-2022 disciplina attualmente la facoltà della contemporanea iscrizione a due diversi corsi di diploma accademico per gli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

(I Regolamenti AFAM della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi sono pubblicati e reperibili sul portale web della Fondazione nella sezione "documenti e modulistica" delle relative scuole)

Nel presente documento è specificamente segnalato di volta in volta il richiamo delle clausole dei regolamenti AFAM che sostituiscono o integrano le corrispondenti clausole delle Condizioni



Fondazione Milano®

Generali; tuttavia, queste segnalazioni hanno funzione di cortesia e semplificazione, ma non si devono considerare esaustive e la mancanza di segnalazione non comporta la disapplicazione delle clausole dei regolamenti AFAM. La Segreteria è sempre a disposizione degli interessati per fornire i chiarimenti in caso di incertezze.

- **Modulo d’Iscrizione:** la comunicazione con cui lo Studente accetta la Proposta di Contratto di Fondazione Milano con specifico riferimento al Corso prescelto e perfeziona il Contratto Prova di Ammissione o il Contratto Formativo;
- **Condizioni generali:** le presenti Condizioni generali di Contratto. Le presenti Condizioni Generali si applicano per tutti i Corsi. Fanno eccezione i richiami al Regolamento AFAM, che si applicano per i corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in sostituzione o ad integrazione delle clausole delle presenti Condizioni Generali in caso di contratto.
- **Condizioni particolari:** le Condizioni specifiche indicate per ogni Corso
- **Offerta formativa di Fondazione Milano:** i contenuti didattici del servizio formativo di Fondazione Milano destinati a diventare oggetto del Contratto Formativo; i contenuti dell’intera offerta formativa di Fondazione Milano sono descritti nel Modulo Corsi, sintetizzato nelle pagine descrittive dei corsi sul sito web di Fondazione Milano. I contenuti del Corso prescelto dallo Studente integrano la compilazione del Modulo d’Iscrizione come effettivo oggetto del Contratto Formativo.
- **Didattica a distanza:** modalità di erogazione del servizio formativo di Fondazione Milano mediante sistemi telematici secondo quanto specificato nelle schede corsi dell’offerta formativa. Nelle schede corsi è indicato se la didattica a distanza è la modalità ordinaria, oppure se è la modalità alternativa alla didattica in classe o in presenza con cui Fondazione Milano erogherà il servizio formativo in caso di lock-down disposto dall’Autorità per ragioni di sanità o ordine pubblico, ovvero in ogni altro caso di oggettiva impossibilità della didattica in classe o in presenza.
- **Patto Formativo e Codice d’Onore:** Il Patto Formativo e Codice d’Onore costituisce la Carta dei Principi a cui si conformano i rapporti con e tra gli Studenti, è specifico per ciascun Dipartimento di Fondazione Milano, completa le Condizioni Generali di Contratto Formativo.
- **Sito web di Fondazione Milano:** il sito di Fondazione Milano sulla rete Internet, nel quale vengono pubblicate tutte le informazioni su Fondazione Milano e sulle sue attività formative e attraverso il quale è possibile effettuare l’Iscrizione online; il sito è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.fondazionemilano.eu>
- **Corso:** si intende l’intero ciclo formativo definito dal Piano di Studi. Si distinguono:
 - I Corsi Curricolari finalizzati al rilascio di diploma con validità legale e articolati su tre anni;
 - I Corsi Brevi o Non curricolari: corsi di formazione continua, approfondimento, per il tempo libero, che non rilasciano alcun titolo di studio, ma un attestato di frequenza. Tali corsi sono generalmente attivati con numero minimo di iscritti e a tariffa fissa.
- **Tariffe dei corsi:** per ciascun Corso dell’Offerta Formativa viene stabilita una Tariffa, come Condizione Generale, in base alla quale viene calcolata la Quota d’Iscrizione (Contributo/Corrispettivo) in base alle condizioni particolari applicabili per ogni iscritto.
- **Quota d’iscrizione:** il contributo/corrispettivo del servizio formativo che lo Studente deve pagare nella misura e con le modalità indicate nel Contratto Formativo. Le informazioni generali sulle tariffe per la quota d’iscrizione sono pubblicate nella Proposta di Fondazione Milano.
- **Tassa Regionale per il Diritto allo Studio:** I corsi con riconoscimento universitario prevedono il pagamento di una [Tassa Regionale per il Diritto allo Studio](#), variabile di anno in anno per decreto del MUR.
- **Contributo spese:** il contributo che lo Studente deve pagare per l’iscrizione alla Prova d’ammissione, ove prevista.



- **Costi di segreteria:** gli importi che lo studente è tenuto a pagare in base alle Tariffe pubblicate sul sito di Fondazione Milano nella sezione “Iscrizioni e Quote” per alcuni specifici servizi della segreteria della Scuola quali, ad esempio, interruzione o sospensione degli studi, ristampa libretto studente, prestito strumenti (solo musica), esame di diploma accademico, o altri.
- **Termine perentorio:** quel termine inderogabile e indilazionabile che è stabilito a pena di decadenza da determinate facoltà o benefici.

Art. 2) Modalità di Iscrizione ai Corsi di Fondazione Milano o alla Prova di ammissione

Le informazioni inerenti la Proposta di Contratto Formativo sono pubblicate in via generale nel sito web di Fondazione Milano e sono comunicate in forma individuale personalizzata allo Studente con il Modulo d’Iscrizione compilato seguendo le istruzioni della procedura informatica. L’inizio dei Corsi segue il calendario pubblicato nel sito web all’apertura delle iscrizioni.

Lo Studente perfeziona il Contratto Formativo oppure il Contratto Prova di Ammissione compilando il Modulo d’Iscrizione e accettandone tutte le Condizioni (cod. civ. art. 1372. Efficacia del contratto) “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.

Il Contratto impegna le Parti ad adempiere i rispettivi obblighi. Il Contratto Formativo obbliga in particolare lo Studente al pagamento della Quota di iscrizione. All’atto dell’Iscrizione lo Studente dichiara il possesso dei requisiti di ammissione e successivamente li documenta nelle modalità ed entro i termini stabiliti nelle Condizioni Particolari. La verifica dei requisiti viene effettuata e confermata da Fondazione Milano in tempo utile dopo il ricevimento dell’Iscrizione. Il possesso effettivo dei requisiti dichiarati è condizione di validità per l’Iscrizione, la quale, in assenza dei requisiti di ammissione, non costituisce valida accettazione conforme alla Proposta di Fondazione Milano e non perfeziona il Contratto Formativo. Fondazione Milano, ricevuta l’Iscrizione, conferma con e-mail all’indirizzo indicato dallo Studente le informazioni rilevanti. Il messaggio resterà accessibile allo Studente, per la durata del Contratto Formativo, nel sito web di Fondazione Milano mediante identificativo dell’Iscrizione a lui attribuito.

L’iscrizione dei minorenni è effettuata da una persona esercente la patria potestà che specifica di agire in tale qualità.

Lo studente deve dichiarare in sede di iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica – p.e.o. (posta elettronica ordinaria) o preferibilmente p.e.c. (posta elettronica certificata) - che avrà valore di **domicilio telematico eletto** ai fini del Contratto Formativo, al quale lo Studente riceverà tutte le comunicazioni istituzionali di Fondazione Milano, che pertanto si presumeranno da lui conosciute. È obbligo dello studente consultare tempestivamente l’arrivo di comunicazioni.

Il DM n. 933 del 02-08-2022 disciplina attualmente la facoltà della contemporanea iscrizione a due diversi corsi di diploma accademico per gli studenti delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). La Segreteria è sempre a disposizione degli interessati per fornire i chiarimenti richiesti.

Art. 3) Numero Minimo – Prova di ammissione – Composizione delle classi - Cultori esterni

a) Condizione numero minimo Iscritti

Per tutti i corsi curriculari e non curriculari Fondazione Milano indica sul proprio sito web nell’Offerta di contratto se l’avvio del corso da parte della Scuola è subordinato nell’interesse di Fondazione alla condizione unilaterale sospensiva del raggiungimento di un numero minimo di iscritti specificamente individuato corso per corso (cod. civ. 1353 segg.). Nel modello per l’iscrizione sarà richiesta l’accettazione specifica di questa condizione sospensiva, ove prevista.

Resta ferma la facoltà di recesso/ripensamento da parte dello studente esercitabile entro i 14 giorni



dalla data di perfezionamento del contratto mediante l'iscrizione (la condizione non sospende il perfezionamento del Contratto, che è immediatamente valido e vincolante, la condizione sospende solo l'obbligo di avviamento del corso subordinandolo alla verifica del numero minimo nell'interesse di Fondazione).

Fondazione Milano - con congruo anticipo rispetto alla data di inizio corso - comunica agli iscritti l'esito della verifica delle iscrizioni entro il termine stabilito ai fini della condizione sospensiva.

Nel caso di raggiungimento del numero minimo entro il termine stabilito gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto (cod.civ. 1360).

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo entro il termine stabilito la Scuola potrà decidere se avvalersi della condizione considerando definitivamente inefficace il Contratto, oppure se rinunciare alla condizione stessa e avviare il corso ugualmente.

b) Condizione prova di ammissione

Per alcuni Corsi gli allievi da ammettere all'iscrizione sono selezionati dalla Scuola mediante una prova di ammissione preliminare. Nel sito web di Fondazione Milano sono pubblicati i termini e i documenti richiesti per l'iscrizione alla prova di ammissione e il contributo spese da pagare a FondazioneMilano.

Il Candidato iscritto alla prova di ammissione dovrà provvedere al contestuale pagamento del Contributo Spese, fatte salve le eccezioni eventualmente indicate sulla pagina web del relativo corso.

Il Candidato che non dia la prova del pagamento del contributo spese non può partecipare alla prova di ammissione. Il contributo spese non è rimborsabile, salvo il diritto di recesso/ripensamento di cui all'articolo seguente.

L'iscrizione alla prova di ammissione e il superamento della stessa non sono impegnativi dell'iscrizione al Corso.

c) Composizione delle classi di Corso

La Scuola provvede a definire la composizione delle classi di Corso e il numero degli allievi, nonché la selezione dei nominativi invitati a perfezionare l'iscrizione, valutando discrezionalmente i diversi fattori utili per la qualità del servizio formativo, compresi gli esiti della prova di ammissione, ove esperita, e i dati acquisiti riguardo alle attitudini e potenzialità specifiche dei candidati esaminati.

All'esito di ciascuna sessione delle prove di ammissione, entro le date indicate dalle condizioni particolari di ciascun corso, sono comunicati i nominativi degli allievi selezionati nel numero stabilito per la formazione delle classi, i quali sono invitati a perfezionare l'iscrizione con le modalità e il pagamento di cui l'art.4.

Sono altresì comunicati i nominativi degli altri allievi che - entro il medesimo termine unico previsto per tutti - potranno effettuare l'iscrizione subordinata alla condizione sospensiva che si verifichi una disponibilità di posti per il corso prescelto al termine delle iscrizioni e del periodo di recesso/ripensamento di cui all'art. 14; qualora tale condizione non si verificasse l'iscrizione risulterebbe automaticamente inefficace di diritto.

Anche per queste iscrizioni subordinate il termine per il di recesso/ripensamento di cui all'art. 14 decorre dalla data dell'iscrizione.

Nel caso che le iscrizioni definitivamente perfezionate al termine del periodo di recesso/ripensamento di cui all'art. 14 risultino in numero minore del numero stabilito per composizione della classe, il corso sarà comunque avviato, ferma restando la sola condizione del numero minimo ove prevista.

d) Cultori esterni ammessi alla frequenza di moduli specifici

Le Scuole valutano con ampia discrezionalità le richieste eventuali di soggetti esterni (indicati per brevità come Cultori delle materie di insegnamento), i quali, senza assumere la qualità di Studenti iscritti a una carriera accademica, desiderino essere ammessi a frequentare specifici moduli di



insegnamento a scopo di aggiornamento o approfondimento professionale o per particolare interesse culturale. I Cultori ammessi si impegnano a pagare le tariffe speciali a loro proposte dalle Scuole e non influiscono sui numeri minimi o massimi stabiliti per le iscrizioni degli studenti.

Art. 4) Tariffe dei corsi e Quote d'iscrizione

a) Importo della quota di iscrizione

Gli importi indicati nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano si compongono delle voci seguenti:

- tariffa, stabilita specificamente per ogni corso;
- le quote d'iscrizione sono calcolate applicando alla tariffa le condizioni di agevolazione ove previste;
- tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista;

Le tariffe hanno validità sino alla data stabilita per l'iscrizione a ciascun Corso

b) Integrazione delle tariffe in base a variazione ISTAT (solo per i corsi curricolari)

Le tariffe annuali stabilite per i corsi curricolari sono integrate per ogni anno successivo al primo con la maggiorazione calcolata in base alla variazione dell'Indice ISTAT FOI dell'anno immediatamente precedente (da Gennaio a Dicembre) la data dell'iscrizione.

NOTA: PERIODO TRANSITORIO – Questa clausola si applica a partire dalle immatricolazioni 2025/2026 – successive alla pubblicazione di questo aggiornamento delle Condizioni Generali – e non per gli studenti immatricolati negli anni precedenti.

c) Quote d'Iscrizione

Le quote d'iscrizione sono calcolate applicando alla tariffa - eventualmente integrata ISTAT - le condizioni di agevolazione ove previste.

d) Contributo certificazione:

Il dipartimento di Cinema rilascia certificazioni tecniche in convenzione con alcuni partner internazionali:

- CERTIFICAZIONE AVID MEDIA COMPOSER – corso di montaggio
- CERTIFICAZIONE AVID PRO TOOLS – corso di suono
- CERTIFICAZIONE ARRI – corso di ripresa e fotografia.

L'esame per la certificazione si svolge al secondo anno di corso. La Scuola si fa carico della quasi totalità del costo per queste certificazioni, prevedendo per gli studenti un contributo durante il secondo anno di corso per gli immatricolati a partire dal 2025/2026. Per conoscere l'importo del contributo si rimanda alla pagina relativa del sito web.

e) Modalità di pagamento – rate

I. Pagamento in unica soluzione (solo per i corsi curricolari)

Per i corsi la cui tariffa è inferiore a 1000 euro, il pagamento è previsto in un'unica soluzione.

Negli altri casi si applicano le seguenti condizioni:

II. Anticipo (Acconto) (solo per i corsi curricolari)

All'atto dell'iscrizione, escluse quelle condizionate al numero minimo o soprasoglia, è dovuto - a titolo di anticipo (acconto) sulla quota di iscrizione - **un importo uguale per tutti i corsi curricolari**, come riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

Per le iscrizioni condizionate al numero minimo o soprasoglia, l'anticipo è dovuto al momento della comunicazione di FM di scioglimento della riserva o avveramento della condizione; le altre rate alle scadenze ordinarie.

Questo importo sarà restituito:



- in caso di recesso/ripensamento di cui all'art. 14
- o in caso di mancato avvio del corso per mancanza della condizione del numero minimo di cui all'art. 3;
- o in caso di mancata disponibilità di posti per l'iscrizione sopra soglia condizionata di cui all'art. 3.

Per le iscrizioni divenute definitive l'importo dell'anticipo sarà imputato a "prima rata" di pagamento della quota di iscrizione.

Le riduzioni delle quote di iscrizione per le situazioni e condizioni previste (vedi artt. 5; 6; 7) sono definite ai fini del pagamento della Seconda Rata e del Saldo.

III. **Seconda Rata (solo per i corsi curricolari)**

All'atto della iscrizione viene calcolata la Quota d'iscrizione effettivamente dovuta dall'allievo applicando le agevolazioni ove previste e fatte salve le successive verifiche d'ufficio sulle condizioni per il diritto alle stesse.

La Seconda Rata è un importo pari per tutti i corsi curricolari o al saldo nel caso in cui la tariffa applicata sia inferiore a tale cifra dedotto l'Anticipo (Acconto). La Seconda Rata deve essere pagata entro il termine del 18 dicembre.

Saldo (solo per i corsi curricolari)

Nel termine previsto deve essere corrisposto il saldo residuo della quota di iscrizione secondo l'importo effettivamente applicato (vedi artt. 5; 6; 7). L'ultima Rata deve essere pagata entro il termine del 28 febbraio.

IV. **Modalità diverse e specifiche per alcuni corsi**

Alcuni corsi potrebbero richiedere modalità di pagamento diverse, per cui si raccomanda sempre di controllare l'offerta formativa e i bandi pubblicati sul sito internet della Scuola.

Le quote indicate hanno validità ai fini dell'Iscrizione sino alla data stabilita per l'iscrizione a ciascun Corso e, per gli iscritti, sino al termine delle attività stabilite per il corso formativo nell'arco dello stesso anno accademico. La quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo le eccezioni espressamente previste.

f) **Scadenze, ritardi e penalità**

Le scadenze di pagamento sono riportate nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. La scadenza è rispettata se il pagamento è disposto presso la propria banca entro il giorno indicato. **Le scadenze di pagamento sono perentorie e indilazionabili, e gli importi non sono frazionabili.** Fondazione Milano non prevede la possibilità di rateizzare ulteriormente il pagamento delle quote di iscrizione.

Il pagamento effettuato in ritardo comporta l'applicazione di una penale unica, calcolata con percentuali alternative, progressive e crescenti in funzione della durata del ritardo di pagamento:

- 1) ritardo dal termine ordinario fino a 20 giorni, pari al 5% dell'importo dovuto;
- 2) se il ritardo dal termine è maggiore di 20 giorni e fino a 40 giorni, pari al 10% dell'importo dovuto;
- 3) se il ritardo dal termine è maggiore di 40 giorni, pari al 15% dell'importo dovuto.

Per il tempo di eventuale ulteriore prosecuzione del ritardo, ferma restando la penale massima indicata, sarà facoltà di FM di esigere gli interessi legali maturandi sull'importo dovuto ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.

Lo studente che non è in regola col pagamento non può essere ammesso agli esami, non può essere iscritto al successivo anno di corso, né può essere destinatario delle borse di studio istituite da Fondazione Milano. Inoltre, non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera, nella parte



a cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto, o effettuare passaggi di corso nell'ambito di Fondazione Milano. Lo studente in ritardo con il pagamento, in tutto o in parte, oltre il quinto giorno dopo la scadenza del termine, non ha diritto di accedere al corso e sarà facoltà di Fondazione Milano invitarlo ad allontanarsi (art. 1460 c.c. Eccezione d'inadempimento) fino alla completa regolarizzazione ferma restando la facoltà di Fondazione Milano di esigere la riscossione coattiva del credito.

g) Recupero credito

Resta fermo che, in caso di ritardo nel pagamento da parte dello studente della quota di iscrizione, in tutto o in parte, Fondazione Milano potrà esercitare le azioni legali previste per esigere il pagamento degli importi dovuti e delle penali maturate, oltre gli interessi legali dovuti.

h) Penale di risoluzione del Contratto Formativo

Nel caso in cui il Contratto Formativo si risolva per fatto imputabile allo Studente, Fondazione Milano avrà diritto di esigere il pagamento, o di ritenere su quanto già pagato per la Quota d'Iscrizione, oltre alle penali maturate per il ritardo di pagamento:

- un importo a titolo di corrispettivo proporzionale al periodo frequentato dallo Studente,
- un ulteriore importo - a titolo di penale forfettaria - commisurato al 30% della parte residua non pagata della Quota d'Iscrizione, oltre il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente comprovati da Fondazione Milano.

i) Modalità di pagamento:

È possibile pagare utilizzando le seguenti modalità:

- **MAV:** modalità di pagamento mediante modulo MAV generato a richiesta dell'utente dal sistema informativo di Fondazione Milano.
- **Carta di Credito:** modalità di pagamento con carta di credito accessibile attraverso il servizio web a cui ci si può collegare dall'applicativo di Fondazione Milano.
- **Carta Del Docente:** lo Studente prima di iscriversi, comunica alla Segreteria di dipartimento l'intenzione di pagare con Carta del docente; quindi, genera – mediante accesso al sito cartadeldocente.istruzione.it - un Buono ministeriale del valore desiderato, che non deve essere superiore al costo del corso. Dopo essersi iscritto al corso on line come descritto all'art. 2), comunica il numero del Buono generato via mail a gestione.iscrizioni@fondazionemilano.eu, inserendo nell'oggetto della mail PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE.

Fondazione Milano procederà alla validazione del Buono il giorno antecedente la partenza del corso. Nei casi in cui l'iscrizione venga cancellata (esercizio nel termine del recesso-ripensamento; cancellazione del corso subordinato a numero minimo; etc.) prima della validazione del Buono, lo Studente, ricevuta la comunicazione da Fondazione Milano, potrà annullare il Buono non validato accedendo al sito cartadeldocente.istruzione.it, oppure lasciare che il Buono vada a scadere e il suo importo venga trasferito al budget dell'anno scolastico successivo. I Buoni già validati da FM non possono essere annullati. Non sono possibili resi in denaro. L'eventuale differenza non coperta dal Buono dell'importo di quota prescelto si potrà pagare con le consuete modalità di pagamento sopra descritte. Lo Studente che abbia scelto la rateazione della quota d'iscrizione, come descritto ai punti precedenti può pagare qualsiasi rata generando un Buono ministeriale di pari importo.

Art. 5) Quote di iscrizione agevolate ISEE (solo per i corsi curricolari)

a) Determinazione della Quota d'Iscrizione: Studenti con reddito e patrimonio in Italia (ISEE



STANDARD e ISEE UNIVERSITÀ) – Studenti dell’Unione Europea (ISEE PARIFICATO) - Studenti Extra Unione Europea (TARIFFA FLAT)

- Per gli studenti aventi Patrimonio e redditi in Italia, in possesso dei requisiti prescritti, e ove non diversamente specificato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano, l’importo della quota di iscrizione e del saldo è determinato sulla base della situazione economica del nucleo familiare degli studenti certificata attraverso l’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente): ISEE STANDARD per i corsi non universitari, e ISEE UNIVERSITÀ per i corsi universitari.

Ai fini della determinazione dell’importo, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, è determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D.P.C.M. 159/2013 (Regolamento revisione Indicatore situazione economica equivalente (ISEE-Standard o ISEE-Università), nonché D.Lgs. 147/2017 art. 10 e normativa successiva e complementare. **In mancanza di valida attestazione ISEE sarà assegnato l’importo massimo di contribuzione** riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

- Gli studenti residenti in un Paese dell’Unione Europea (o gli studenti extra UE che non presentino l’istanza di tariffa FLAT di cui al paragrafo successivo), e con redditi e patrimoni esclusivamente all’estero, dovranno richiedere ai CAF aderenti alla Consulta Nazionale un **ISEE parificato** (così come stabilito in base al protocollo d’intesa stipulato il 03 giugno 2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario denominata Andisu e i CAF iscritti all’Albo dei centri di assistenza fiscale). Fondazione Milano indica nel proprio sito istituzionale i CAF con cui ha stipulato una convenzione. **In mancanza di valida attestazione ISEE sarà assegnato l’importo massimo di contribuzione** riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.
- Agli studenti provenienti da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, e con redditi e patrimoni esclusivamente all’estero, possono essere applicate - su istanza - per ciascun corso **tariffe “flat”** non soggette a riduzione (senza onere quindi di produrre documentazione per fare l’ISEE). Fondazione, a sua discrezione, potrà stabilire tariffe differenti tenendo conto del Paese di provenienza o di altri fattori. Fondazione, anche in deroga alle tariffe prestabilite, potrà valutare a sua discrezione, istanze personali assolutamente eccezionali in base alla documentazione eventualmente presentata. **In mancanza di istanza per la tariffa FLAT o di ISEE parificato, sarà assegnato l’importo massimo di contribuzione** riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

b) Scadenze e ritardi dell’ISEE

Gli studenti interessati hanno l’onere di svolgere gli adempimenti necessari affinché gli ISEE (o ISEE parificato) siano disponibili entro la data del 30 Ottobre dell’anno di iscrizione.

Oltre la data del 30 Ottobre dell’anno di iscrizione non verranno acquisite ulteriori attestazioni ISEE e pertanto non sarà più possibile usufruire sulla Seconda Rata e sul Saldo della relativa riduzione della Quota d’Iscrizione.

Nel caso in cui ci siano variazioni rispetto ad un ISEE già presentato (anche nel caso di difformità/omissioni) queste dovranno essere segnalate alla segreteria di dipartimento.

Si invita a consultare la Guida all’ISEE pubblicata sul sito <https://fondazionemilano.eu/uploads/segreteria/ISEE-guida-Fondazione-Milano.pdf>.



Art. 6) Studenti esonerati dal pagamento

a) Studenti con invalidità riconosciuta, pari o superiore al sessantasei per cento (66%)

La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dai riferimenti dell'ufficio che ha rilasciato l'attestazione di invalidità, entro i termini previsti per l'iscrizione.

b) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi

L'esonero, previsto solo per gli studenti iscritti ai corsi inerenti al diritto allo studio, è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove prevista. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dalla relativa documentazione, entro i termini previsti per l'iscrizione.

c) Studenti in situazione di comprovata indigenza

L'esonero è rivolto a studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito e assistiti economicamente da uno degli enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali di cui alla Legge 328/2000 (Legge quadro realizzazione sistema integrato interventi e servizi sociali) e successive integrazioni e modifiche. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove prevista. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dalla relativa documentazione, entro i termini previsti per l'iscrizione.

d) Studenti apolidi o rifugiati politici, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale

Gli studenti apolidi o rifugiati politici, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini italiani e ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati. Si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno.

Art. 7) Studenti che hanno diritto a sconti e riduzioni

Fondazione Milano annualmente stabilisce particolari agevolazioni. Gli sconti e le riduzioni sono riportati nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. Le eventuali agevolazioni a cui si ha diritto devono essere indicate al momento dell'iscrizione alla segreteria studenti che ne valuterà l'applicabilità e chiederà eventuale documentazione.

Art. 8) Verifiche ed accertamenti

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Fondazione Milano si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 art.10, e del DPR 28-12-2000 n.445, art.71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Fondazione Milano direttamente, o tramite altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli della veridicità delle autocertificazioni sono effettuati automaticamente quando il valore ISEE



Università dichiarato è inferiore ai limiti per potersi dichiarare studente indipendente.

I controlli verranno effettuati entro i termini di legge.

In caso di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà assoggettato al pagamento delle quote di iscrizione secondo la fascia di reddito corretta, inoltre saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dal D.Lgs n. 68/2012, art. 10, comma 3, pari al triplo dell'importo dei contributi universitari secondo la fascia di reddito corretta, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione da 500 a 5.000 euro, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 9) Detraibilità fiscale IRPEF

Il Ministero dell'Università e della Ricerca individua periodicamente con Decreto Ministeriale gli importi massimi detraibili dall'IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali (<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1406-del-23-12-2022>).

Si invitano gli studenti a prendere conoscenza, tramite CAF o altri operatori fiscali, delle possibilità di detrazione dalle imposte che la legge riconosce per le spese di istruzione sostenute per la frequenza dei corsi riconosciuti.

Art. 10) Rimborsi

Le richieste di rimborso devono essere presentate tramite apposita istanza su modulo, disponibile presso le segreterie studenti delle scuole, contenente la descrizione del motivo della richiesta.

Non sono rimborsabili il contributo spese per le ammissioni (tranne in caso di recesso/ripensamento) e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario ove prevista. Tuttavia, in caso di mancata attuazione di uno o più corsi curriculari la tassa regionale per il diritto allo studio verrà rimborsata automaticamente.

Danno diritto al rimborso, totale o parziale, esclusivamente le richieste di:

- I. Recesso/ripensamento secondo quanto previsto dal successivo art. 14 comunicato entro il 14° giorno successivo dalla domanda di iscrizione, purché lo studente non sia più frequentante;
- II. Recesso per sopravvenuti motivi impossibilitanti e documentati secondo quanto previsto all'art.15; in tal caso il rimborso sarà proporzionale alla sola parte di corso non frequentata;
- III. trasferimento verso altro Ateneo, entro i termini di scadenza previsti per le istanze stesse, purché presentate entro 30 giorni dalla domanda;
- IV. rinnovo di iscrizione all'a. a. in corso, per gli studenti che si laureano o diplomano entro il 31 marzo di ogni anno, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla laurea o diploma.

I termini per la presentazione delle domande di rimborso sono perentori. Le richieste di rimborso presentate tardivamente non sono accolte.

Per i soli corsi non curriculari che non raggiungono il numero minimo di iscritti indicato sul sito web di Fondazione Milano, il rimborso della quota di iscrizione pagata avviene automaticamente.

Art. 11) Trasferimenti

a) Trasferimenti da altro Ateneo/Istituto ad un corso di Fondazione Milano

Lo studente iscritto ad altro Ateneo/Istituto che intende trasferirsi ad un corso di Fondazione Milano può presentare domanda presso l'Ateneo/Istituto di provenienza.

La domanda di trasferimento, che include il percorso formativo già svolto, sarà esaminata dal Direttore del Dipartimento del corso scelto presso Fondazione Milano, anche ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti.



Lo studente ammesso al trasferimento deve assolvere agli obblighi di pagamento della quota di iscrizione presso Fondazione Milano. Lo studente proveniente da un Ateneo/Istituto della Lombardia è esonerato dal pagamento del contributo regionale, qualora già effettuato.

Per i trasferimenti alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente ai trasferimenti del Regolamento AFAM.

b) Trasferimenti interni

Lo studente iscritto che intende trasferirsi da un corso ad un altro di Fondazione Milano può presentare domanda ai Direttori di Dipartimento interessati.

Lo studente ammesso al trasferimento interno potrà trasferire tutta la quota di iscrizione già pagata e assolvere all'eventuale differenza, oppure ricevere accredito della differenza già pagata.

Per i trasferimenti alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente ai trasferimenti del Regolamento AFAM.

c) Trasferimenti ad un altro Ateneo/Istituto

Lo studente iscritto ad un corso di Fondazione Milano che intende trasferirsi ad altro Ateneo/Istituto deve informarsi presso gli uffici di quest'ultimo sulle modalità d'iscrizione al Corso scelto e presentare domanda presso l'Ateneo/Istituto al quale intende trasferirsi.

Per effettuare il trasferimento lo studente deve essere in regola con tutti i pagamenti delle quote fino al momento della presentazione della domanda e, quindi, provvedere al pagamento della quota di congedo ad altro Ateneo/Istituto se eventualmente indicata nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

L'eventuale riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti è di esclusiva competenza dell'Ateneo/Istituto in cui lo studente ha deciso di trasferirsi.

In caso di pagamento della prima rata per l'a. a. in corso Fondazione Milano rimborserà quanto versato, esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista. Quest'ultima, in caso di trasferimento verso un Ateneo/Istituto della Lombardia, non va pagata nuovamente.

Art. 12) Sospensione degli studi

Lo studente che intende sospendere gli studi deve fare richiesta scritta al Direttore del Dipartimento. Per alcune tipologie di corso non è possibile prevedere la sospensione degli studi. Sarà decisione del Direttore del Dipartimento accettare o meno la richiesta per casi particolari.

La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno.

Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di sospensione degli studi di un anno accademico sono esonerati totalmente dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno di sospensione. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di segreteria, riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. E' fatta eccezione per i seguenti casi:

- per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Lo studente che ottiene la sospensione degli studi non può effettuare alcun atto di carriera, in caso contrario è tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle quote di iscrizione previste per l'A. A. in corso.

Art. 13) Durata del Contratto Formativo e rinnovo

Il Contratto Formativo decorre dall'Iscrizione e ha durata sino al termine delle attività stabilite per ciascuna iniziativa formativa nell'arco dell'anno accademico, fatte salve le eccezioni espressamente previste. Lo Studente rinnova l'Iscrizione per gli anni accademici successivi alle condizioni e in base ai requisiti che saranno stabiliti. Lo Studente che ha terminato la frequenza a tutti i cicli del Corso e deve ancora sostenere esami



rinnova l'iscrizione alle particolari condizioni stabilite nell'ambito di ciascun Corso.

Per gli studenti dei Corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente alla durata dei corsi di studio del Regolamento AFAM.

Art. 14) Diritto di recesso/ripensamento dall'iscrizione online

Lo Studente ha diritto di recedere (diritto di ripensamento) dal Contratto Prova di Ammissione ovvero dal Contratto Formativo, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il **termine di 14 giorni di calendario dall'iscrizione effettuata online.**

Il termine per comunicare il recesso/ripensamento è unico e decorre dal momento dell'iscrizione online per tutte le iscrizioni, incluse quelle soprasoglia e condizionate di cui all'art. 3).

In caso di recesso/ripensamento comunicato prima dell'inizio del servizio, Fondazione Milano rimborsa allo Studente tutti i pagamenti eventualmente ricevuti.

Se l'inizio del servizio (Prova di Ammissione ovvero Contratto Formativo) è previsto prima del termine dei 14 giorni anzidetto, lo Studente nel Modulo d'Iscrizione richiede espressamente che il servizio gli venga ciononostante erogato durante il suddetto periodo e accetta di perdere il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte di Fondazione Milano.

Se lo Studente comunica il recesso dopo l'inizio del servizio e entro il termine di 14 giorni anzidetto deve a Fondazione Milano un importo commisurato e proporzionale all'entità del servizio di cui ha usufruito e calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto; Fondazione Milano rimborsa allo Studente l'eventuale differenza di quanto ricevuto in eccesso.

Art. 15) Recesso dal Contratto Formativo per impossibilità di frequenza

Lo Studente che venga a trovarsi senza sua colpa nell'impossibilità assoluta sopravvenuta di frequentare il corso per motivi oggettivi e documentati può recedere durante il Contratto con esonero dal pagamento, o con diritto alla restituzione di quanto pagato, limitatamente alla parte della quota d'iscrizione proporzionale al periodo non frequentato.

Art. 16) Modalità del recesso

Il recesso è validamente comunicato entro i termini tassativi previsti in forma telematica, chiara ed esplicita, che consenta di verificarne la data di ricevimento.

Gli indirizzi sono i seguenti:

PEC: gestione@pec.it oppure fondazionemilano@pec.it

oppure **all'e-mail della segreteria di dipartimento**

SI RACCOMANDA che il recesso dal Contratto Formativo o dal Contratto Prova Ammissione sia comunicato con il massimo anticipo possibile per consentire l'ammissione di altro Studente in sostituzione di quello recedente.

Art. 17) Altri obblighi dello studente-Disciplina

Lo Studente, con l'iscrizione, accetta e riconosce il potere disciplinare di Fondazione Milano e si obbliga a rispettare la disciplina stabilita da Fondazione Milano nell'interesse dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Il Patto Formativo e Codice d'onore stabilisce le regole della disciplina e le sanzioni.

Art. 18) Controversie - Procedura ADR (Alternative Dispute Resolution)

Le eventuali controversie relative al Contratto o alla sua esecuzione saranno sottoposte dalla Parte interessata al Servizio di conciliazione (ADR) presso la Camera Arbitrale di Milano Via Meravigli 9b 20123 Milano (CCIAA Milano). La controversia potrà essere sottoposta alla magistratura ordinaria soltanto qualora



la conciliazione non intervenga entro 120 giorni dalla domanda di ADR.

Art. 19) Legge applicabile - Richiamo

L'iscrizione è regolata dalle leggi italiane.